



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**F.A.M.I. MULTI-AZIONE 2021-2027:**

**"PIANI D'INTERVENTO REGIONALI PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI  
TERZI**

**(CUP:  
CIG:)**

## **Premesso che:**

Con Decreto n. 56 del 07/08/2023 il Ministero del Lavoro ha adottato l'Avviso, con scadenza il 31 gennaio 2024, che prevede l'adozione di un Piano regionale di 5 anni per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi, mettendo a disposizione del territorio piemontese un budget complessivo di Euro 3.784.000,00.

La Regione Piemonte con propria lettera del 20/11/2023 ha comunicato l'intenzione di rispondere a questo Avviso presentando, in continuità con le edizioni precedenti, un Piano d'intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi – "InterAzioni in Piemonte 3", proponendo alla Città di Torino il proprio coinvolgimento in qualità di partner nella realizzazione delle azioni progettuali individuando la Città come specifico ambito di progetto.

Attraverso i periodici tavoli di confronto tra l'Amministrazione e gli Enti del Terzo Settore, che si occupano di problematiche relative ai fenomeni migratori, vengono costantemente monitorati ed analizzati i mutamenti emersi sul territorio cittadino.

Al fine di rispondere alle nuove e molteplici esigenze che derivano dall'analisi svolta nei suddetti tavoli, risulta fondamentale la sinergia tra amministrazione e Enti del territorio unitamente al reperimento di nuovi finanziamenti.

Pertanto per quanto sopra esposto, con DEL. n. 824 del 12/12/2023 la Città di Torino, attraverso il Servizio Stranieri e minoranze etniche del Dipartimento Servizi sociali, socio-sanitari e abitativi - già fortemente impegnato nelle azioni a sostegno dell'integrazione di cittadini dei Paesi terzi -, riteneva di poter proficuamente partecipare alla rete dei partner ipotizzando specifiche azioni progettuali atte a rispondere agli specifici bisogni del territorio torinese anche attraverso il coinvolgimento della strutturata rete di partenariato già attiva attorno allo Spazio Comune - centro multifunzionale (avviato a seguito dell'adesione della Città di Torino alla Carta per l'integrazione promossa dall'UNHCR insieme ai Comuni italiani) dove sono concentrati i servizi fondamentali per l'integrazione.

La Città di Torino ha inteso pertanto collaborare con la Regione Piemonte e con IRES Piemonte che offrirà supporto nelle attività di coordinamento delle azioni e nella parte gestionale della progettazione (anche con un ruolo di supporto amministrativo ai partner).

Con la suddetta deliberazione si delineavano gli ambiti delle attività progettuali previste dalla Regione Piemonte nelle quali la Città di Torino intende utilmente individuare specifiche attività :

- valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione;
- promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica, sociale e culturale.

A seguito della suddetta proposta di partenariato avanzata dalla Regione Piemonte la Città di Torino ha elaborato una proposta progettuale nell'ambito dell'Avviso pubblico "Multi-azione F.A.M.I. 2021\_27 Piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini paesi terzi".

Visto che il citato Avviso pubblico, prevedeva la possibilità per il Soggetto Proponente di dotarsi di partners progettuali da individuare previo espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, alla luce di criteri predeterminati (ex art. 12 L.241/90), questo Soggetto ha individuato più soggetti terzi in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale delle azioni da presentare, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione, nel rispetto delle quali lo stesso soggetto collaboratore dovrà impegnarsi a realizzare il progetto una volta ammesso al finanziamento.

Con D.D. ....veniva approvata la pubblicazione dell'avviso di coprogettazione e relativi allegati.  
Sono conservate agli atti le proposte progettuali presentate dagli Enti di cui al punto precedente;

il presente accordo di collaborazione costituisce il formale impegno tra la Città di Torino e gli Enti sottoscrittori, finalizzato ad evidenziare le specifiche attribuzioni alle parti di tutte le attività previste e che si concordano nel perseguimento degli obiettivi del progetto "F.A.M.I. multi-azione 2021-2027: "piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi"

TRA

LA CITTÀ DI TORINO, codice fiscale e partita I.V.A. 00514490010, con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, qui rappresentata da Uberto Moreggia in qualità di Dirigente del Servizio Stranieri e Minoranze Etniche, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto, non in proprio, ma con i poteri in forza del provvedimento del Sindaco.....

la "Città"

E

(Ente sottoscrittore, qui di seguito, per brevità, "Ente partner")

**si conviene e stipula quanto segue**

### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente Accordo di collaborazione prevede la realizzazione delle progettualità nell'ambito del "F.A.M.I. multi-azione 2021-2027: "piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi" in co-progettazione e co-gestione con la Città di Torino – Dipartimento Servizi Sociali, Sociosanitari e Abitativi, con l'individuazione e definizione congiunta delle modalità e degli strumenti per la sua realizzazione.

### **ART. 2 – OBIETTIVO GENERALE**

Obiettivo generale della co-progettazione del "F.A.M.I. multi-azione 2021-2027: "piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi" è consolidare il sistema di governance multilivello promuovendo il principio dell'universalità nell'accesso ai servizi e favorendo il raggiungimento di una piena autonomia di/delle beneficiari/e.

### **ART. 3 – AZIONI E IMPEGNI**

Il soggetto sottoscrittore si impegna a perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Accordo secondo una articolazione delle funzioni e competenze che garantiscano la flessibilità e l'appropriatezza delle azioni progettuali e favoriscano le collaborazioni e le interazioni sinergiche reciproche, valorizzando in tal senso le specificità di ciascuno, come delineato in sede di co-progettazione, sulla base delle progettualità presentate. In particolare, l'Ente partner si impegna a svolgere.....

Le attività descritte nelle schede sintetiche di progetto riportate di seguito e comunque tutte le attività richieste nell'Avviso approvato con D.D..... Il sottoscrittore si impegna inoltre a rispettare le regole indicate nel "Manuale delle regole di Ammissibilità e di Rendicontazione delle spese nell'ambito del Fondo Asilo migrazione e Integrazione 2021-2027"

In particolare:

<b>Titolo progetto</b> ...
<b>Partenariato</b> //
<b>Descrizione attività</b> ...

L'Ente partner si impegna inoltre ad osservare nei riguardi dei propri addetti e per l'attivazione delle progettualità approvate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche; garantendo alle persone coinvolte nel progetto idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la Città da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività.

#### **ART. 4 – ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE**

Il Gruppo di accompagnamento partecipato dovrà assicurare costanti raccordi e accompagnamento allo sviluppo dei tavoli di co-progettazione tematica, in particolare favorendo lo sviluppo di sinergie collaborative volto a migliorare e implementare le attività progettuali e le trasversalità tra le diverse aree tematiche, a sostegno della sostenibilità dello sviluppo complessivo del progetto.

#### **ART. 5 – DURATA E RECESSO**

Il presente Accordo di Collaborazione prevede una durata di 48 mesi presumibilmente dal 01/01/2025, con la possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e organizzativo, nonché di rimodulazioni dei singoli cronoprogrammi, previa comunicazione scritta da parte dell'Ente partner e successiva validazione da parte del Servizio competente, anche in relazione alle disponibilità di ulteriori risorse finanziarie in corso d'anno.

E' prevista per le parti la possibilità di recedere dal presente Accordo, previa comunicazione motivata entro 90 giorni. In caso di recesso dell'Ente partner, alla Città saranno dovuti dal medesimo Ente partner gli importi assegnati in proporzione alla quota di progetto non ancora eseguita, fatto salvo l'onere di rendicontare la quota di attività progettuali già eseguite.

#### **ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE**

La Città riconoscerà al soggetto capofila un finanziamento per il periodo di competenza complessivamente pari a Euro .....a parziale copertura dei costi del progetto "F.A.M.I. multi-azione 2021-2027: "piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi" come previsto dal piano finanziario presentato in occasione dell'Avviso pubblico e dalla determinazione n. ... del.....,come dettagliato nella seguente tabella:

<b>Ente Partner</b>	<b>Finanziamento Euro</b>	<b>Cofinanziamento Euro</b>	<b>Totale Euro</b>
...	€ .....	€ ...	€ ...

L'Ente Partner si impegna a cofinanziare le attività secondo la proposta progettuale presentata e conservata agli atti della Città, così come previsto nel suddetto Avviso pubblico.

I trasferimenti delle risorse economiche da parte della Città saranno effettuati con provvedimento dirigenziale, prevedendo le seguenti modalità di erogazione come da Avviso ministeriale:

- 20% ad avvio attività
- liquidazioni in itinere a seguito delle rendicontazioni intermedie
- saldo finale a seguito della rendicontazione finale.

Le erogazioni delle risorse finanziarie, così come quantificate dal presente articolo e fatta eccezione per le erogazioni iniziali ove previste, saranno effettuate dalla Città a favore degli Enti partner solo previa approvazione della documentazione giustificativa di rendicontazione delle relative attività progettuali.

#### **ART 7 – MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

Secondo le scadenze indicate nel precedente articolo dovrà essere presentata documentazione giustificativa di rendicontazione delle attività progettuali in coerenza con quanto di seguito disposto e con le eventuali successive indicazioni che verranno fornite sulla base delle specifiche provenienti dal Ministero dell'Interno.

Dovrà essere prodotta, a cura di ciascun Ente partner, la documentazione utile secondo le modalità indicate dal *Manuale delle regole di Ammissibilità e di Rendicontazione delle spese nell'ambito del Fondo Asilo migrazione e Integrazione 2021-2027*.

#### **ART 8 – AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA**

Come previsto dalla normativa nazionale e dal Reg. (UE) 1303/2013, non è ammissibile il doppio finanziamento delle spese attraverso altri enti finanziatori (enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese private, altre Direzioni o Circoscrizioni etc.), sovvenzioni nazionali o comunitarie, a valere sulla medesima spesa.

In linea generale, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale.

La spesa deve essere:

- pertinente ed imputabile all'operazione giustificata, e conforme alla normativa applicabile;
- effettivamente sostenuta e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
- sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
- tracciabile, ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni.

Vanno osservate in ogni caso le specifiche disposizioni contenute nel *Manuale delle regole di Ammissibilità e di Rendicontazione delle spese nell'ambito del Fondo Asilo migrazione e Integrazione 2021-2027* e secondo le risultanze del Revisore contabile.

#### **ART. 9 – RISERVATEZZA e PRIVACY**

Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dei progetti.

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la Città, per mezzo di apposito contratto di nomina, ha designato, con specifico riferimento alle operazioni di trattamento dei dati personali connesse alle attività progettuali oggetto del presente Accordo, ciascun Ente partner responsabile esterno del trattamento dei dati personali e ha fornito al medesimo Ente partner le istruzioni per il trattamento.

#### **ART. 10 – CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo è competente il Foro di Torino.

Torino lì,

Letto, confermato e sottoscritto,

Città di Torino – Il Dirigente del Servizio Stranieri e Minoranze Etniche